



Ministero dell'Economia e delle Finanze

 Dipartimento del Tesoro
 Direzione V
 Ufficio II

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione

- **Codice della proposta:** COM(2023) 227 *final* del 19/04/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0112 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'economia e delle finanze

Premessa: finalità e contesto

Le modifiche proposte della direttiva 2014/59/UE (la "direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche" o "BRRD") fanno parte del pacchetto legislativo sulla gestione delle crisi e sull'assicurazione dei depositi ("CMDI"), che comprende anche modifiche del regolamento (UE) n. 806/20142 (il "regolamento sul meccanismo di risoluzione unico" o "SRMR") e della direttiva 2014/49/UE3 (la "direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi" o "direttiva SGD"). Le modifiche ai vari testi legislativi, perseguendo finalità comuni, sono coordinate e vanno lette nel loro insieme.

In particolare, nell'impossibilità di completare l'Unione bancaria con il Sistema europeo di assicurazione dei depositi (*European Deposit Insurance Scheme, EDIS*)¹, è stato, tuttavia concordato dall'Eurogruppo con la dichiarazione del 16 giugno 2022 di riformare il quadro normativo sulla gestione delle crisi bancarie e la tutela dei depositanti (*review of the crisis management and deposit insurance framework, CMDI review*), nel presupposto che la revisione della disciplina per la gestione delle crisi bancarie getterà le basi per il completamento dell'Unione bancaria con EDIS. In tale contesto la Commissione europea ha pubblicato, ad aprile 2023, le proposte di revisione del quadro normativo CMDI, perseguendo l'obiettivo di rafforzare ulteriormente lo specifico quadro

¹ L'Unione bancaria (Banking Union, BU) si articola sostanzialmente in tre pilastri: il Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM); il Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM); il Sistema europeo di assicurazione dei depositi (European Deposit Insurance Scheme, EDIS). Mentre SSM e SRB sono attivi da anni all'interno dell'area euro, quest'ultima componente dell'Unione bancaria (il cosiddetto terzo pilastro) non è stata ancora realizzata, soprattutto a causa di importanti divergenze di vedute tra alcune delegazioni (in particolare, Germania) che ritenevano precondizione per addivenire a un accordo su EDIS misure atte alla diversificazione dei titoli sovrani nei portafogli delle banche, ed altre (come l'Italia) che ritenevano – in linea con il progetto iniziale dell'Unione bancaria – che al contrario è EDIS (insieme all'introduzione di un EU safe asset) la precondizione per spezzare il circolo vizioso banche-sovrano.

normativo europeo.

Nello specifico, la Commissione ha proposto un allargamento dell'ambito di applicazione delle procedure di risoluzione, modificando il *public interest assessment* (PIA) ed estendendo così tale disciplina anche alle banche medio-piccole (*small- and medium-sized banks*, SMB). Per assicurare, però, una dotazione finanziaria sufficiente e la gestione della loro risoluzione (e, per estensione, della liquidazione in base alla disciplina nazionale) la proposta promuove un uso più efficiente delle risorse private stanziare dagli intermediari e allocate presso il *single resolution fund* (SRF, per i paesi dell'eurozona), i *resolution fund nazionali* (NRF, per gli altri paesi UE) e i sistemi di tutela dei depositi nazionali (DGS).

La revisione della BRRD, dell'SRMR e della direttiva SGD mira a migliorare il funzionamento del quadro in modo da fornire alle autorità di risoluzione gli strumenti per poter gestire la crisi di qualsiasi banca, a prescindere dalle dimensioni e dal modello di business, ai fini di preservare la stabilità finanziaria, tutelare i depositanti ed evitare il ricorso al denaro dei contribuenti.

In particolare, nelle intenzioni della Commissione, la proposta di modifica della BRRD mira a rafforzare ulteriormente l'attuale quadro normativo per la gestione delle crisi bancarie, avendo particolare riguardo alle banche medio-piccole (*small-and medium-sized banks*, SMB). Esso dovrebbe permettere di meglio preservare la stabilità finanziaria (evitando rischi di contagio), la fiducia di depositanti e consumatori e il *level-playing field* tra gli Stati membri, nonché di tutelare i contribuenti, riducendo i rischi di *bail-out* e depotenziando il c.d. *bank-sovereign nexus*.

Le modifiche proposte alla BRRD riguardano, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- **misure di intervento precoce e predisposizione della risoluzione:** le condizioni per l'applicazione delle misure di intervento precoce, comprese la rimozione della dirigenza e la nomina degli amministratori temporanei, sono modificate per eliminare ogni ambiguità e fornire alle autorità competenti la necessaria certezza del diritto. È effettuata una razionalizzazione delle misure di *early intervention*, per distinguerle più chiaramente da quelle di supervisione e si procede all'irrobustimento degli obblighi informativi e di cooperazione in essere tra autorità di risoluzione (*Resolution Authorities*, RA) e autorità di supervisione. In particolare, le misure di intervento precoce elencate all'articolo 27 BRRD che si sovrapponevano ai poteri di vigilanza disponibili ai sensi dell'articolo 104 CRD o dell'articolo 49 IFD (riguardanti l'esame della situazione finanziaria da parte dell'organo di gestione, la rimozione dei dirigenti che non soddisfano più i criteri di idoneità, le modifiche della strategia aziendale e della struttura operativa dell'ente) sono eliminate dalla BRRD e mantenute solo nella CRD/IFD. In tal modo si dovrebbero risolvere le sfide pratiche e amministrative osservate dalle autorità competenti nell'applicazione di tali misure sovrapposte. L'autorità competente è tenuta a informare l'autorità di risoluzione quando adotta determinate misure di vigilanza ai sensi della CRD o della IFD (in particolare quelle che in precedenza si sovrapponevano alle misure di intervento precoce), laddove ritenga che siano soddisfatte le condizioni per un intervento precoce e applichi effettivamente misure di intervento precoce. Le autorità competenti, in cooperazione con le autorità di risoluzione, dovrebbero monitorare la situazione finanziaria dell'ente e la sua conformità alle misure imposte. Allo stesso tempo, l'autorità competente deve fornire all'autorità di risoluzione tutte le informazioni necessarie per predisporre la risoluzione o chiedere all'ente stesso di fornirle. Per garantire coerenza ed efficacia, le autorità competenti e le autorità di risoluzione sono tenute a cooperare strettamente al momento di valutare

la possibilità di intraprendere azioni di intervento precoce o di predisposizione della risoluzione;

- **allerta precoce in caso di dissesto o rischio di dissesto:** è previsto l'obbligo per l'autorità competente di informare con sufficiente anticipo l'autorità di risoluzione non appena ritenga che esista un rischio significativo che un ente o un'entità soddisfi le condizioni per essere valutato o valutata come in dissesto o a rischio di dissesto. La notifica dovrebbe includere le motivazioni della valutazione dell'autorità competente e una panoramica delle soluzioni alternative che possono evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell'ente interessato o dell'entità interessata. L'autorità di risoluzione ha il potere di valutare, in stretta cooperazione con l'autorità competente, quale sia un lasso di tempo ragionevole per cercare soluzioni di natura privata o amministrativa, in grado di prevenire il dissesto. Al termine di questo lasso di tempo, l'autorità di risoluzione dovrebbe quindi stabilire se sono soddisfatte le condizioni per la risoluzione;

- **valutazione dell'interesse pubblico:** è previsto un allargamento dell'ambito di applicazione della disciplina sulla risoluzione, mediante la revisione del *Public Interest Assessment* (PIA)². Attraverso alcuni chiarimenti delle condizioni per l'applicazione del PIA e la previsione di uno specifico mandato all'*European Banking Authority* (EBA)³, la proposta mira ad assicurare un'interpretazione più coerente del PIA all'interno dell'Unione e, per questa via, ampliare l'ambito delle banche destinate alla risoluzione (includendo anche le SMB). La Commissione ritiene infatti che nella maggior parte dei casi l'applicazione delle procedure di insolvenza nazionali, in luogo della risoluzione, conduca a risultati sub-ottimali, perché non assicurerebbe allo stesso modo il raggiungimento dei tre obiettivi sopra indicati (stabilità finanziaria, fiducia dei depositanti e tutela dei contribuenti). In particolare le modifiche in questo senso proposte prevedono che sia: (i) invertito l'ordine di priorità (e quindi l'onere della prova) tra risoluzione e liquidazione, disponendo che la liquidazione in base alla disciplina nazionale è possibile solo se consente di raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla risoluzione (preservazione della stabilità finanziaria, mantenimento delle funzioni critiche e limitazione nell'uso delle risorse pubbliche) in modo più efficace rispetto alla risoluzione (e non, quindi, allo stesso modo); (ii) chiarito che la valutazione in merito alla presentazione delle funzioni critiche richiede di considerare non solo l'impatto (sull'economia reale e sulla stabilità) a livello nazionale, ma anche a livello regionale (per tener conto delle ripercussioni che una SMB può avere a livello locale); (iii) precisato che l'obiettivo di limitare l'utilizzo di risorse pubbliche ha riguardo a quelle provenienti dal budget of a *Member State* (se la *Resolution Authority* - RA, in base a un'analisi controfattuale, ritiene probabile il ricorso a fondi pubblici in caso di liquidazione, allora il PIA si considera soddisfatto e la banca dovrà andare in risoluzione);

- **Ricorso all'SGD nel quadro della risoluzione:** è previsto l'utilizzo dei fondi dei SGD per accedere al NRF quando sussistano rischi per la stabilità finanziaria, con esclusione delle banche assoggettate a liquidazione. Mentre allo stato, il NRS può essere utilizzato in risoluzione solo se viene assicurato un assorbimento delle perdite da parte degli azionisti e dei creditori della banca pari almeno all'8% TLOF (totale delle passività e dei fondi propri) e il DGS può contribuire alla risoluzione per un ammontare massimo pari alle perdite che subirebbero i depositi protetti (con

² Il PIA è il principale momento di valutazione dell'opportunità di sottoposizione della banca in crisi alla procedura di risoluzione. Se la valutazione è negativa, la banca è sottoposta alle procedure di gestione della crisi previste a livello nazionale (in Italia, la liquidazione coatta amministrativa).

³ Per garantire che le norme applicabili restino adeguate allo scopo e che siano adottate, se del caso, nuove norme, sono conferiti all'ABE nuovi ruoli e responsabilità per riferire in merito alle pratiche esistenti, favorire la convergenza e promuovere un elevato livello di preparazione tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione.

ricadute quindi sui depositi non protetti e, di conseguenza, per la stabilità finanziaria), con le modifiche proposte viene disposto l'utilizzo dei fondi del DGS ai fini del soddisfacimento della regola dell'8% TLOF per l'accesso al NRF, e fermo il soddisfacimento del LCT, nei casi in cui: (i) la strategia di risoluzione preveda l'utilizzo dei transfer tool con market exit (in luogo del bail-in); (ii) il transfer riguardi i depositi protetti e, a certe condizioni, anche i depositi *eligible* per la parte eccedente la garanzia del DGS (€100mila) e i depositi non protetti. In particolare, il trasferimento dei depositi diversi da quelli protetti con utilizzo del DGS è possibile nel caso in cui il loro *bail-in* o il mantenimento nella *residual entity* assoggettata a liquidazione atomistica sia inattuabile per le implicazioni che avrebbe sul mantenimento delle funzioni critiche e delle core business lines nonché per prevenire effetti di contagio e impatti sulla stabilità finanziaria a livello UE o di Stato membro. In questi casi, il DGS può coprire la differenza tra i depositi trasferiti (e le passività aventi lo stesso ranking) e il valore degli attivi trasferiti, oltre eventualmente a un importo necessario per assicurare la *capital neutrality* dell'operazione in favore dell'acquirente e il rispetto dei requisiti patrimoniali; l'intervento è comunque limitato alla perdita che il DGS avrebbe subito in caso di *payout* e regresso nei diritti del depositante (come risultante dal LCT);

- **preferenza per i depositanti:** è eliminata la c.d. *super-priority* dei DGS (art. 108 BRRD), realizzata mediante la creazione di una *general depositor preference with a single-tier depositor preference* (prevedendo che tutti i depositi godano di un *ranking* preferenziale e *pari passu* rispetto agli altri crediti, eliminando così il privilegio riservato ai DGS e ai depositi protetti), funzionale anche a limitare il rischio di violazione del *no-creditor-worse-off principle* (NCWO)⁴;

- **condizioni per la concessione di un sostegno finanziario pubblico straordinario e ricapitalizzazione cautelativa:** è previsto un irrigidimento delle regole che presiedono all'esecuzione di interventi pubblici per il salvataggio o la gestione delle banche in crisi. Viene chiarito che, salvo casi limitati e specifici (ricapitalizzazione precauzionale, anche nella forma di *impaired assets measures*, misure preventive e alternative dei DGS e forme di supporto alla liquidità o alla liquidazione, in ogni caso adottate per rimediare a una *serious disturbance in the economy of a Member State or to preserve financial stability*) e in aderenza a determinate condizioni (accesso solo a banche solvibili, natura temporanea, non finalizzate all'assorbimento di perdite occorse o probabili), le misure pubbliche straordinarie non sono consentite e conducono alla dichiarazione che la banca è *Failing or Likely to Fail* (FoLTF) (con applicazione del potere di conversione/riduzione degli strumenti MREL).

In particolare, la ricapitalizzazione precauzionale (*precap*) viene disciplinata in modo restrittivo: chiarendo che ha carattere temporaneo e che l'utilizzo di strumenti perpetui (come le azioni) è possibile solo in casi eccezionali ed entro limiti stringenti (2% della *total exposure measure*); individuando ex-ante la durata e l'*exit strategy*; richiedendo la conduzione di un'*asset quality review* per evitare che l'operazione sia tesa a ripianare le perdite occorse o probabili; richiedendo che la banca rispetti i requisiti di fondi propri lungo un orizzonte temporale di 12 mesi (rendendo cogente quella che finora era una prassi BCE); consentendola solo per coprire il *capital shortfall* individuato

⁴ Quando una banca fallisce e quando è necessario intraprendere un'azione di risoluzione, l'attuazione del programma di risoluzione può incidere sui diritti degli azionisti e dei creditori. A tale riguardo, il quadro di risoluzione dell'UE fornisce tutele per garantire che gli azionisti e i creditori interessati non si trovino in condizioni peggiori rispetto al caso in cui la banca fosse entrata in una normale procedura di insolvenza. Questo è noto come il principio NCWO: il trattamento che creditori e azionisti hanno ricevuto in risoluzione deve essere confrontato con il trattamento che avrebbero ricevuto in un'ipotetica procedura concorsuale della banca. Quando viene accertato che i creditori e gli azionisti si trovano in condizioni peggiori, hanno diritto al pagamento della differenza.

in base a uno scenario di stress; introducendo limiti specifici nel caso di interventi realizzati nella forma di *impaired assets measures*; prevedendo, in caso di conformità a tali condizioni, che la banca sia dichiarata FoLTF;

- **articolo 32 ter e uscita dal mercato:** il rafforzamento della disposizione che, in caso di FoLTF con PIA negativo, conduce all'applicazione della liquidazione nazionale (finalizzata al market exit) con eventuale perdita della licenza bancaria e uscita dal mercato della banca. L'articolo 32 ter è modificato per offrire una maggiore contestualizzazione e chiarezza e per garantire che le procedure nazionali applicabili portino all'uscita della banca dal mercato in tempi ragionevoli. Le modifiche non mirano né portano a un'armonizzazione delle norme nazionali in materia di insolvenza e viene mantenuto un margine a livello nazionale per quanto riguarda le modalità di uscita dal mercato (ossia attraverso una vendita o in altro modo). Inoltre, si propone di rafforzare il ruolo dello strumento della revoca della autorizzazione della banca, attribuendo alla autorità di vigilanza il potere di revocare la licenza unicamente sulla base della determinazione del dissesto o del rischio di dissesto, che a sua volta costituisce una condizione sufficiente affinché le autorità amministrative o giudiziarie nazionali competenti avviino senza indugio la procedura nazionale di liquidazione applicabile;

- **modifiche relative al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL):** il mantenimento del principio per cui il MREL rimane la prima linea di difesa, pur consentendo una calibrazione più proporzionale del requisito nel caso di banche la cui strategia di risoluzione implichi l'utilizzo di transfer tool e per quelle destinate alla liquidazione. Mentre per le banche di dimensioni maggiori la strategia di risoluzione è l'open bank bail-in e, pertanto, è previsto un requisito MREL *fully-fledged*, per le SMB (con una struttura del passivo composta per lo più da equity e depositi) la strategia di risoluzione è solitamente legata ai *transfer tool* e in questo caso non sarebbe necessario il rispetto di un requisito MREL completo (essendo la banca destinata a uscire dal mercato). A tal fine, in sede di calibrazione del requisito, la RA dovrà tenere in considerazione tale strategia di risoluzione (compreso il perimetro e il valore degli asset/liability trasferiti) e le specifiche caratteristiche della banca (compresa la dimensione, il profilo di rischio, la sua commerciabilità, il modello di business e il funding model, per esempio basato sulla raccolta diretta, e la profondità del mercato, per sondare la sua capacità di emettere strumenti MREL eligible). Tale valutazione deve essere condotta senza considerare il potenziale contributo da parte dei DGS. Tali regole sembrerebbero applicarsi per analogia anche nella calibrazione del MREL per le banche destinate alla liquidazione in base alla disciplina nazionale.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione, di cui all'articolo 5 del TUE.

La proposta modifica una direttiva vigente, la BRRD, in particolare per quanto riguarda una migliore applicazione degli strumenti già disponibili nel quadro di risanamento e risoluzione delle banche, il chiarimento delle condizioni per la risoluzione, l'agevolazione dell'accesso alle reti di sicurezza in caso di fallimento bancario e il miglioramento della chiarezza e della coerenza delle norme in materia di finanziamento. Stabilendo requisiti armonizzati per l'applicazione del quadro

CMDI alle banche nel mercato interno, la proposta riduce notevolmente il rischio di norme nazionali divergenti negli Stati membri, che potrebbero falsare la concorrenza nel mercato interno.

Di conseguenza la base giuridica della proposta è la stessa dell'atto legislativo originario, vale a dire l'articolo 114 TFUE. Tale articolo prevede l'adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno per obiettivo l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5 del TUE e al protocollo n. 2 dello stesso Trattato, in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica nell'ambito del mercato interno dei servizi bancari. Se esso fosse soggetto a normative diverse, vi sarebbe il rischio di una sua frammentazione. Inoltre, la proposta mira a integrare e modificare la legislazione dell'UE già esistente (BRRD), obiettivo che può quindi essere conseguito meglio a livello dell'UE piuttosto che mediante diverse iniziative nazionali: poiché mirano a integrare la legislazione vigente dell'UE, gli obiettivi delle misure proposte possono essere realizzati meglio a livello dell'UE piuttosto che mediante diverse iniziative nazionali.

Intervenire a livello dell'UE per riformare il quadro di risoluzione non significherà imporre la strategia che dovrebbe essere adottata in caso di fallimento delle banche. Fermo quanto si dirà *infra* in merito all'allargamento del PIA, la scelta tra una strategia o uno strumento di risoluzione armonizzato a livello dell'UE e la strategia nazionale di liquidazione dovrebbe restare a discrezione dell'autorità di risoluzione e si dovrebbe basare sulla valutazione dell'interesse pubblico. Tale scelta è adattata a ciascun caso specifico di fallimento e non dipende automaticamente da considerazioni quali le dimensioni della banca, la portata geografica delle sue attività e la struttura del settore bancario.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità, di cui all'articolo 5 del TUE e al protocollo n. 2 dello stesso Trattato, in virtù del quale il contenuto e la forma dell'azione dell'UE si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti, in linea con gli obiettivi generali dei trattati.

Le modifiche proposte sono state valutate rispetto all'obiettivo di proporzionalità e sono analizzate e perseguite opzioni specifiche volte a ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità per gli enti più piccoli.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva. Sia l'intento sia le soluzioni tecniche della proposta sono da ritenersi apprezzabili, soprattutto in considerazione del fatto che la revisione della disciplina per la gestione delle crisi bancarie getterà le basi per il completamento dell'Unione bancaria con la realizzazione del cd. "terzo pilastro".

È fondamentale, infatti, che il negoziato proceda speditamente e che si giunga, specie

nell'attuale contesto economico e geopolitico, tempestivamente anche al completamento dell'Unione bancaria (mediante la costituzione di un *European Deposit Insurance Scheme fully-fledged*), funzionale ad assicurare una miglior allocazione di capitali e rischio nonché a promuovere la c.d. *twin transition* (transizione verde e digitale). In tale prospettiva, la Commissione invita i legislatori a concludere il negoziato CMDI entro il termine della presente legislatura (2024), sia per l'importanza che l'intervento assume in chiave di rafforzamento del sistema bancario europeo (alla luce anche delle recenti crisi), sia perché auspica che esso dia nuova linfa al negoziato per il completamento dell'Unione bancaria, contribuendo alla costituzione dell'*European Deposit Insurance Scheme* (EDIS, ritenuto dalla Commissione, il Parlamento europeo e le autorità di settore un tassello prioritario per il definitivo rafforzamento del quadro di gestione delle crisi bancarie).

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto volte a rafforzare il *single rulebook* europeo, la resilienza del settore bancario europeo e la stabilità finanziaria complessiva e, attraverso di questi il miglior perseguimento degli interessi nazionali nell'ambito del quadro normativo per la gestione delle crisi bancarie e la tutela dei depositi.

Nel complesso i testi proposti dalla Commissione sono accolti favorevolmente dalla delegazione italiana e rappresentano un buon punto di partenza anche se permangono margini di miglioramento e si riscontrano alcuni profili problematici (cfr. *infra*).

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

In chiave strategico-negoziale, al fine di assicurare l'effettivo mantenimento della stabilità finanziaria ed il miglior perseguimento degli interessi nazionali, permangono importanti ambiti di miglioramento ed alcuni aspetti della proposta presentano elementi di criticità. Nello specifico, con specifico riferimento alla modifica della BRRD: l'ampliamento dell'ambito della risoluzione, attraverso la revisione del PIA, appare eccessivo, al punto da limitare significativamente il novero delle banche che potrebbero essere assoggettate a liquidazione (tra gli interventi per ridurre l'ambito di applicazione della risoluzione potrebbero essere considerati, tra l'altro, interventi sugli obiettivi di risoluzione che facciano prevalere in ogni caso la tutela della stabilità finanziaria e dei depositanti, rispetto agli altri obiettivi); le condizioni per l'utilizzo dei DGS per l'accesso al NRF appaiono troppo stringenti, mentre sarebbe necessario garantire l'intervento dei DGS per colmare il contributo necessario ad accedere al NRF (c.d. *bridge*) sia consentito in tutte le circostanze (anche, quindi, in caso di *open-bank bail in*), senza disparità; la sostanziale preclusione nell'accesso alle misure di intervento pubblico straordinario e, in particolare, alla *precap* potrebbe creare problemi in alcuni casi di crisi (andrebbero pertanto rivisti i limiti stringenti proposti dalla Commissione); vi è il rischio di una calibrazione troppo elevata del requisito MREL per le banche con strategia di risoluzione incentrata sui *transfer tool* o destinate alla liquidazione, enti per i quali l'accesso al mercato dei capitali potrebbe essere complicato e eccessivamente costoso (ai fini della calibrazione andrebbe quindi considerata l'effettiva capacità di accesso al mercato, nonché la possibilità di utilizzare le risorse dei SGD; per le entità destinate alla liquidazione l'attuale disciplina non dovrebbe essere mutata); andrebbero inoltre previste valvole di sfogo, quali – tra l'altro – l'introduzione di una *financial stability exception* che consenta, per esempio, di escludere

l'applicazione di un bail-in minimo dell'8% per l'accesso al NRF in alcune circostanze; andrebbe infine previsto un regime transitorio per la costituzione, tra l'altro, del buffer MREL da parte delle nuove entità soggette a tale requisito. Andrebbe invece mantenuta la proposta di eliminazione della c.d. *super-priority* dei SGD, funzionale ad assicurare un miglior utilizzo delle risorse da essi raccolte.

Si prevede che le principali modifiche dovranno essere recepite nell'ordinamento italiano entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva (prevista il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea) e che la disciplina di recepimento diventi applicabile a partire dal giorno successivo.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Allo stato, non si ravvisano norme in grado di avere un impatto sul bilancio dello Stato o dell'Unione.

Si ritiene opportuno evidenziare che, per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta richiederà degli adattamenti del quadro normativo. La portata di tali modifiche dipenderà anche dalla evoluzione e dagli esiti del negoziato.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (articolo 24, comma 2, della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Nessun costo di adeguamento è prevedibile e quantificabile attualmente sulla base di questa proposta. Le modifiche apportate dalla proposta di revisione richiederanno modifiche al quadro normativo nazionale ed eventualmente a livello di normativa secondaria e di regolamentazione settoriale rientranti nelle competenze della autorità di settore (Banca di Italia).

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta comporterebbe costi per le autorità e per alcune banche, a seconda della misura in cui la risoluzione sarebbe estesa sulla base di valutazione caso per caso dell'interesse pubblico e delle circostanze specifiche di ciascun caso. L'utilizzo dei fondi dell'SGD e di un fondo di risoluzione sarebbe più efficiente sotto il profilo dei costi in termini di mezzi finanziari da utilizzare, ma potrebbe anche far scattare esigenze di ricostituzione attraverso i contributi del settore.

Nel complesso, i costi per le autorità di risoluzione e le banche sarebbero tuttavia compensati dai vantaggi derivanti da una migliore preparazione per una gamma più ampia di banche, incentivi più chiari al momento di decidere quali strumenti di crisi utilizzare, un minore ricorso ai fondi dei contribuenti e una maggiore stabilità finanziaria e fiducia dei depositanti, il tutto grazie a norme più chiare e all'accesso a reti di sicurezza finanziate dal settore.

Per i consumatori e il pubblico, i costi dovrebbero essere limitati e chiaramente compensati

dai benefici, in particolare attraverso una maggiore tutela dei depositanti, la stabilità finanziaria e un ricorso ridotto al denaro dei contribuenti

Altro

- Altre amministrazioni interessate: la presente relazione tiene conto dei contributi di Banca d'Italia.
- La proposta potrà essere oggetto di modifiche nel corso del negoziato sulla base delle posizioni che saranno avanzate dagli Stati membri in Consiglio e dal Parlamento europeo. Di conseguenza anche la posizione italiana potrà/dovrà modificarsi per tener conto dell'evoluzione del negoziato, nonché delle posizioni che saranno espresse nelle consultazioni continue con le amministrazioni e le parti interessate, incluse quelle del settore privato.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro
Direzione V
Ufficio II

Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012
(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione

- **Codice della proposta:** COM(2023) 227 *final* del 19/04/2023
- Codice interistituzionale: 2023/0112 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'economia e delle finanze

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 1 (paragrafo unico) Modifiche della direttiva 2014/59/UE	La disciplina sulla prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento – in particolare, quella di recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. BRRD) – è contenuta nei decreti legislativi 180 e 181 del 2015 nonché nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993,	La riforma proposta dalla Commissione se confermata, richiederà adeguamento della normativa nazionale, sia primaria che secondaria. La materia di competenza prevalente è la tutela del risparmio e dei mercati finanziari (articolo 117, comma 2, lettera. e), Cost.). Tra le amministrazioni coinvolte rilevano il Ministero

	n. 385 - di seguito, Testo unico bancario o TUB).	dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
Articolo 2 (paragrafo unico) Recepimento	[Non applicabile]	[Non applicabile]
Articolo 3 (paragrafo unico) Entrata in vigore	[Non applicabile]	[Non applicabile]
Articolo 4 (paragrafo unico) Destinatari	[Non applicabile]	[Non applicabile]